

Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica slovena

(Causa C-49/10)

(2010/C 80/37)

*Lingua processuale: lo sloveno***Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e B. Rous Svete)

Convenuta: Repubblica slovena

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica slovena, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE⁽¹⁾, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento dei requisiti, che, al più tardi entro il 30 ottobre 2007, gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2, della citata direttiva, senza pregiudizio per altre disposizioni comunitarie specifiche, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC).

— Condannare la Repubblica slovena alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sulla base della risposta fornita dalla Repubblica slovena al parere motivato, la Commissione constata che un gran numero di impianti esistenti in Slovenia funzionano ancora senza valide autorizzazioni, il che comporterebbe una violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva 2008/1/CE.

⁽¹⁾ GU L 24, pag. 8.

Impugnazione proposta il 9 febbraio 2010 dalla Internazionale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 30 novembre 2009, causa T-2/09, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG/Commissione europea

(Causa C-73/10 P)

(2010/C 80/38)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG (rappresentanti: A. Rinne, Rechtsanwalt, S. Kon, Solicitor, C. Humpe, Solicitor, C. Vajda, QC)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— Annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2009, causa T-2/09;

— dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla Weichert nella causa T-2/09 e rinviare la causa al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca sulla domanda della Weichert diretta all'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 15 ottobre 2008 (Caso COMP/39.188 — Banane), nella parte in cui riguarda la Weichert;

— in subordine, rinviare la causa al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca sulla ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dalla Weichert nella causa T-2/09.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto dichiarando irricevibile il ricorso con la motivazione che si potrebbe derogare all'applicazione delle norme comunitarie in tema di termini procedurali soltanto qualora le circostanze invocate costituissero un caso fortuito o di forza maggiore. Si fa valere che un approccio del genere sarebbe eccessivamente restrittivo e non riconoscerebbe, o almeno non riconoscerebbe correttamente, l'importanza del diritto di accesso al giudice in un procedimento penale, il principio di legalità in materia penale, il principio di proporzionalità e l'esigenza imperativa di evitare un risultato ingiusto.